CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE L.A. GEELHOED presentate il 2 dicembre 2004 [1]

I — Introduzione

1. Nel presente ricorso, promosso ai sensi dell'art. 141 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia atomica (il «Trattato Euratom»), la Commissione contesta al Regno Unito di aver violato l'art. 37 Euratom, non avendo fornito alla Commissione stessa i dati generali relativi a un progetto di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dalle operazioni di smantellamento del reattore «Jason», situato nel Royal Naval College di Greenwich. L'articolo di cui trattasi prevede l'obbligo per gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma.

2. La causa in esame solleva un'importante questione d'interpretazione dell'art. 37 Euratom, riguardante in particolare l'applicabilità dell'obbligo sancito da tale articolo ai rifiuti radioattivi provenienti da impianti nucleari utilizzati a scopi militari. Mentre la Commissione sostiene la tesi dell'applicabilità, il Regno Unito, sostenuto dalla Repubblica francese, ritiene che il suddetto articolo si applicherebbe solo ai rifiuti originati da impianti nucleari utilizzati per scopi civili o commerciali.

3. Nella causa in esame gli elementi di fatto relativi alle operazioni di smantellamento non sono oggetto di contestazione.

II — Fatti e procedimento

4. Il reattore Jason venne messo in funzione dal Ministero della difesa del Regno Unito dal 1962 al 1996 presso il Royal Naval College di Greenwich. Durante tale periodo, venne utilizzato per la formazione del personale della marina e dell'arsenale in materia di fisica dei reattori e come strumento di ricerca a supporto del Programma di Propulsione Nucleare della Marina del Ministero della Difesa. Al termine di detto periodo, il reattore Jason è stato smantellato a seguito dell'accoglimento della richiesta di autorizzazione da parte della Environment Agency for England and Wales (Ministero dell'Ambiente del Regno Unito e del Galles).

1 — Lingua originale: l'inglese.

5. Nel 1998, la Commissione veniva informata dal Regno Unito che il reattore Jason doveva essere smantellato. Con lettera dell'8 gennaio 1999, la Commissione richiedeva al Regno Unito maggiori informazioni a riguardo dello smantellamento, al fine di stabilire quando dovessero essere forniti i «dati generali» prescritti ex art. 37. Con lettera di risposta del 5 marzo 1999, il Regno Unito dichiarava che, a suo parere, gli impianti utilizzati per scopi militari restavano esclusi dalla sfera di applicazione del Trattato Euratom e che, conseguentemente, non intendeva fornire alla Commissione i dati generali previsti dall'art. 37. Il Regno Unito proponeva comunque di trasmettere alla Commissione l'autorizzazione per lo smantellamento rilasciata dall'Environment Agency for England and Wales e la richiesta di autorizzazione depositata presso il detto ministero.

6. Con lettera di diffida notificata il 30 gennaio 2001, la Commissione comunicava al Regno Unito che riteneva applicabile il capo 3 del titolo 2 del Trattato Euratom alle radiazioni ionizzanti a prescindere dalla loro fonte, ed invitava quindi il detto Stato membro a farle pervenire osservazioni in merito entro i due mesi successivi.

7. Nella sua risposta del 30 marzo 2001, il Regno Unito dichiarava che, a suo avviso, la finalità della Comunità europea dell'Energia atomica, così come definito dal Trattato, era di promuovere l'uso civile e commerciale dell'energia nucleare, ad esclusione di quella utilizzata per scopi militari. A parere del Regno Unito, solo alcuni capi del Trattato potrebbero ritenersi applicabili alle attività del settore della difesa.

8. In data 21 dicembre 2001 la Commissione trasmetteva al Regno Unito un parere motivato, in relazione alla asserita violazione dell'art. 37 Euratom, invitando il detto Stato a conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione del medesimo.

9. Nella sua risposta del 20 febbraio 2002, il Regno Unito confermava la sua posizione, affermando di non essere tenuto a fornire alcuna informazione alla Commissione in forza dell'art. 37 Euratom, atteso che gli impianti militari non rientrerebbero nell'ambito d'applicazione del Trattato Euratom.

10. Di conseguenza, la Commissione proponeva il presente ricorso, depositato presso la cancelleria della Corte in data 4 febbraio 2003.

11. L'8 dicembre 2003, la Repubblica francese depositava presso la Cancelleria della Corte una memoria d'intervento.

III — Contesto normativo

12. Le seguenti disposizioni del Trattato Euratom sono pertinenti ai fini della valutazione dell'applicabilità dell'art. 37 ai residui provenienti da impianti nucleari utilizzati per scopi militari.

A — *Capo 3 Euratom*

13. L'art. 37 è inserito nel capo 3 del titolo II del Trattato Euratom, intitolato «Protezione sanitaria», adottato ai fini dell'attuazione del quarto considerando del Trattato, in forza del quale gli Stati membri si dichiarano risoluti a creare le premesse «per lo sviluppo di una potente industria nucleare», e allo stesso tempo «solleciti d'instaurare condizioni che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni». Per quanto rileva nella specie, ritengo utile esaminare brevemente le disposizioni del capo 3 complessivamente intese, per poter comprendere la natura dei poteri conferiti al Trattato Euratom nel campo della protezione sanitaria.

14. L'art. 30 Euratom dispone che «sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti».

15. Tali norme fondamentali sono state da ultimo stabilite nella direttiva del Consiglio 96/29 [2]. In forza dell'art. 33 della medesima, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'osservanza delle suddette disposizioni.

16. A termini dell'art. 34, gli Stati membri devono ottenere il parere della Commissione sulle disposizioni supplementari di protezione sanitaria da adottare nei territori nei quali intendono effettuare degli esperimenti particolarmente pericolosi. Se gli effetti di tali esperimenti sono suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri Stati membri, il parere conforme della Commissione deve essere ottenuto prima dell'effettuazione dell'esperimento stesso.

17. Secondo quanto disposto dagli artt. 35 e 36, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare l'osservanza delle norme fondamentali, provvedendo agli impianti necessari per il controllo permanente del grado di radioattività,

2 — Direttiva del Consiglio13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, (GU L 159 1996, pag. 1).

e devono informare periodicamente la Commissione in ordine a tale grado di radioattività. La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l'efficacia.

18. L'art. 37 così recita:

«Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'articolo 31, esprime il proprio parere entro un termine di sei mesi» [3].

19. L'art. 38 prevede che la Commissione invii agli Stati membri delle raccomandazioni concernenti il grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo. In caso di urgenza, essa può emanare una direttiva con cui intima allo Stato membro in causa di adottare, entro un termine prestabilito, tutte le misure necessarie ad evitare un'infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari [4]. In caso di mancato adeguamento nel termine stabilito alla direttiva della Commissione, quest'ultima o qualsiasi Stato membro interessato può adire «immediatamente» la Corte di giustizia.

20. Infine, l'art. 39 stabilisce la creazione di una sezione di studio e documentazione per i problemi di protezione sanitaria nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari (previsto all'art. 8 Euratom), con l'incarico di raccogliere la documentazione e le informazioni di cui agli artt. 33, 37 e 38 Euratom e di assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti che le sono affidati a norma del capo 3 del Trattato Euratom.

3 — Dall'entrata in vigore del Trattato Euratom, numerose raccomandazioni della Commissione hanno specificato l'ambito d'applicazione dell'art. 37, e in particolare il significato delle espressioni «smaltimento dei residui radioattivi» e «dati generali». Fra queste vanno annoverate la raccomandazione della Commissione 6 dicembre 1999, 1999/829/Euratom, sull'applicazione dell'art. 37 del Trattato Euratom, GU 1999 L 324, pag. 23, e la raccomandazione della Commissione 7 dicembre 1990, 91/4/Euratom sull'applicazione dell'art. 37 del Trattato Euratom, (GU 1991 L 6, pag. 16).

4 — V., ad esempio, la raccomandazione della Commissione 20 dicembre 2001, 2001/928/Euratom, sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon nell'acqua potabile, (GU 2001 L 344, pag. 85).

21. Dall'entrata in vigore del Trattato Euratom in poi, ai fini del conseguimento degli obiettivi di protezione sanitaria ivi previsti è stata emanata un'ingente mole di disposizioni di diritto derivato, tra le quali si possono citare, a titolo esemplificativo [5]:

— la direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/122/Euratom, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane [6];

— il regolamento (Euratom) del Consiglio 8 giugno 1993, n. 1493/93, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri [7];

— la direttiva del Consiglio 3 febbraio 1992, 92/3/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa [8];

— la direttiva del Consiglio 4 dicembre 1990, 90/641/Euratom, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata [9]; e

— il regolamento (Euratom) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3954/87, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva [10].

B — *Articoli 24 - 28 Euratom*

22. Ai fini della presente analisi risultano pertinenti anche gli artt. 24-28 Euratom che costituiscono la Sezione 3 (intitolata «Disposizioni relative al segreto») del capo 2 Euratom relativo alla Diffusione delle cognizioni. Fondamentalmente, detti articoli prevedono un regime di segretezza speciale applicabile alle cognizioni acquisite dalla

5 — Si possono citare altri esempi, quali: decisione del Consiglio 87/600/Euratom, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU 1987 L 371, pag. 76); direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (GU 1989 L 357, pag. 31); direttiva del Consiglio 97/43/Euratom riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche (GU 1997 L 180, pag. 22).

6 — GU 2000 L 346, pag. 57.

7 — GU 1993 L 148, pag. 1.

8 — GU 1992 L 35, pag. 24.

9 — GU 1990 L 349, pag. 21

10 — GU 1987 L 371, pag. 11, modificato.

Comunità grazie all'esecuzione del proprio programma di ricerche nucleari, nel caso in cui la diffusione delle stesse «è suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o di più Stati membri».

23. Il sistema è costituito da regimi di segretezza, stabiliti dal Consiglio, i quali vengono provvisoriamente applicati dalla Commissione qualora essa reputi che la divulgazione di talune cognizioni sia suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o più Stati membri (art. 24, n. 2). La Commissione comunica tali cognizioni agli Stati membri, che sono tenuti ad «assicurarne provvisoriamente la segretezza alle stesse condizioni». Gli Stati membri dispongano di tre mesi per comunicare alla Commissione se intendano mantenere il regime applicato, sostituirvi un altro regime ovvero abolire il regime di sicurezza. Allo spirare del termine viene applicato il più rigoroso dei regimi così domandati. La Commissione provvede a darne notificazione agli Stati membri.

24. A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, può in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Prima di pronunciarsi sulla richiesta di uno Stato membro, il Consiglio deve comunque domandare il parere della Commissione.

25. L'art. 24 n. 3 stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 Euratom, riguardanti le cognizioni di cui la Comunità ha la disponibilità, si applicano alle informazioni soggette a un regime di segretezza solo in casi limitati, e fatta salva l'osservanza delle «misure di sicurezza applicabili».

26. Ai sensi dell'art. 25 n. 1, gli Stati membri che comunicano alla Commissione l'esistenza o il contenuto di una domanda di brevetto o di modello d'utilità relativi a un oggetto nucleare (così come contemplato dall'art. 16 Euratom) notificano eventualmente la necessità di sottoporre tale domanda, per ragioni attinenti alla difesa, al regime di segretezza che indicano, precisando la durata probabile del regime stesso. La Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad osservare le misure inerenti al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine. Sebbene la Commissione possa trasmette tali comunicazioni sia alle «imprese comuni» nell'accezione di cui al capo 5 Euratom, sia per il tramite di uno Stato membro, a persone o imprese svolgenti la propria attività sul territorio dello Stato stesso, l'art. 25 n. 2 dispone che tutte le comunicazioni sono «in tutti i casi soggette al consenso dello Stato d'origine», e che tale consenso può essere rifiutato per ragioni attinenti alla difesa.

27. L'art. 26 stabilisce che, quando delle cognizioni oggetto di brevetti, domande di brevetto, titoli di protezione temporanea, modelli di utilità o domande di modello di utilità, sono sottoposte al vincolo di segretezza, ai sensi degli artt 24 e 25, gli Stati che hanno chiesto l'applicazione di tale regime non possono rifiutare l'autorizzazione al deposito di domande corrispondenti negli altri Stati membri. Tuttavia, «[C]iascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire la segretezza di tali titoli e domande, secondo la procedura prevista dalle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali».

28. Inoltre, in forza dell'art. 26 n. 2, le cognizioni sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente all'art. 24, possono formare l'oggetto di depositi all'esterno degli Stati membri soltanto con il loro consenso unanime.

29. Infine, l'art. 28 dispone, inter alia, che la Comunità è tenuta a risarcire il danno subito dal soggetto interessato, qualora brevetti o modelli d'utilità mantenuti segreti per ragioni attinenti alla difesa, siano utilizzati indebitamente o vengano a conoscenza di un terzo non autorizzato,per effetto della loro comunicazione alla Commissione.

30. Il sistema di sicurezza delineato nella sezione 3 del capo 2 è stato attuato dal regolamento Euratom del Consiglio n. 3 [11]. La finalità e il sistema di tale regolamento sono illustrati nel Preambolo: «considerando che misure di sicurezza devono essere prese per ciascuno dei regimi di segretezza applicabili alle cognizioni la cui divulgazione sia suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o di più Stati membri e che tali misure devono essere applicate sotto il controllo della Commissione tanto agli elementi materiali di tali cognizioni quanto alle persone e imprese a cui deve esserne inviata comunicazione nel territorio degli Stati membri.'

31. Il regolamento prosegue stabilendo che le cognizioni di cui agli artt. 24 e 25 Euratom, definite «Cognizioni Segrete dell'Euratom», devono essere classificate in uno dei quattro regimi di segretezza:

— «Eura — Strettamente Segreto», quelle la cui divulgazione non autorizzata avrebbe conseguenze eccezionalmente gravi per gli interessi della difesa di uno o più Stati membri;

11 — GU 1958, n. 17, pag. 406.

— «Eura — Segreto», quelle la cui divulgazione non autorizzata avrebbe conseguenze gravi per gli interessi della difesa di uno o più Stati membri;

— «Eura — Confidenziale», quelle la cui divulgazione non autorizzata arrecherebbe pregiudizio agli interessi della difesa di uno o più Stati membri e

— «Eura — Diffusione Confidenziale», quelle la cui divulgazione non autorizzata implichi interessi della difesa di uno o più Stati membri ma che necessitano tuttavia di una protezione minore di quella assicurata ai documenti classificati Eura- Confidenziale [12].

32. In forza dell'art. 9 del regolamento, i suddetti regimi di sicurezza sono applicati «soltanto nella misura indispensabile».

33. Ciascuno Stato membro designa un organo statale incaricato di applicare o di far applicare, sul territorio di propria giurisdizione, le misure di sicurezza previste dal regolamento [13]. L'accesso alle Cognizioni Segrete dell'Euratom può essere consentito solo a persone autorizzate a seguito di un'inchiesta di sicurezza definita nel regolamento [14].

34. In sintesi, il sistema elimina il rischio della classificazione di cognizioni importanti inerenti alla difesa ad un livello di sicurezza considerato troppo basso da uno Stato membro. Tale salvaguardia è, comunque, soggetta al principio in base al quale le cognizioni vanno assoggettate ai regimi di segretezza soltanto «nella misura indispensabile».

C — *Art. 13 Euratom*

35. L'Art. 13 Euratom si colloca nel capo 2 Euratom, il quale delinea il sistema di diffusione delle cognizioni di cui la Commissione ha la disponibilità ai sensi del Trattato Euratom. Ai sensi di tale disposizione la Commissione deve comunicare agli Stati membri, alle persone e alle imprese le

12 — Art. 10, regolamento (Euratom) del Consiglio n. 3.

13 — Art. 7, ibid.

14 — Artt. 14-16, ibid.

cognizioni acquisite dalla Comunità e non contemplate dal disposto dell'articolo 12 Euratom — ad esempio, altre informazioni diverse dai brevetti, titoli di protezione temporanea, modelli di utilità o domande di brevetto detenute dalla Comunità.

36. Per quanto rileva nella specie, va sottolineata la disposizione di tale articolo, relativa alle procedure relative al trattamento delle cognizioni confidenziali, il quale così recita:

«Tuttavia, la Commissione può subordinare la comunicazione di tali cognizioni alla condizione che restino riservate e non vengano trasmesse a terzi.

La Commissione non può comunicare le cognizioni acquisite con riserva di restrizioni relative al loro uso e diffusione — come nel caso delle cognizioni cosiddette classificate — se non assicurando l'osservanza delle restrizioni stesse.»

D — *Art. 84 Euratom*

37. L'art. 84 Euratom rientra nell'ambito del capo 7, il quale istituisce un sistema di «controlli di sicurezza» nell'ambito del Trattato Euratom per i minerali, le materie grezze e le materie fissili speciali. Detto sistema prevede che la Commissione «vigili» su determinate attività nucleari interne agli Stati membri per garantire che detti materiali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli, e che siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale (art. 77). A tal fine, ad esempio, la Commissione è tenuta ad esigere la tenuta e la presentazione delle specifiche delle operazioni (art. 79) e può inviare ispettori nei territori degli Stati membri (art. 81).

38. L'art. 84 n. 3 contempla un'eccezione a detti controlli, per le materie che sono «destinate alle necessità della difesa che sono in corso di speciale elaborazione per tali necessità ovvero che dopo tale elaborazione sono, conformemente a un piano operativo, collocate o costituite in scorta in uno stabilimento militare»

E — *Art. 192 Euratom*

39. L'art. 192 Euratom stabilisce un obbligo generale di cooperazione leale per gli Stati membri, analogo a quello contenuto nel-

l'art. 10 CE: «Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.»

F — *Art. 194 Euratom*

40. Un'ulteriore disposizione pertinente è costituita dall'art. 194, che è collocato nell'ambito del titolo V («Disposizioni Generali») Euratom. Tale articolo introduce un rigoroso obbligo di segretezza a carico di qualsiasi persona che, per le sue funzioni o per i suoi rapporti pubblici o privati con le istituzioni o impianti della Comunità ovvero con le imprese comuni, sia destinata ad avere comunicazione «di fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti protetti dal segreto» di uno Stato membro o di un'istituzione comunitaria [15]. Inoltre, a termini dell'art. 194 n. 2 Euratom, gli Stati membri sono tenuti ad adottare «ogni provvedimento» atto ad agevolare la graduale instaurazione di «una protezione quanto più possibile uniforme ed ampia dei segreti protetti». Come ho già sottolineato, lo schema per tale sistema di sicurezza relativo alle cognizioni acquisite dalla Comunità grazie al suo programma di ricerca è stato delineato dal regolamento Euratom n. 3 [16].

G — *Art. 296 CE*

41. Un ultimo elemento nel contesto normativo pertinente nella specie è costituito dall'art. 296 n. 1 del Trattato CE, che così recita:

«Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla

15 — Le violazioni di tale obbligo devono essere trattate alla stregua di un'infrazione delle leggi degli Stati membri applicabili in materia di «attentato alla sicurezza dello Stato ovvero di divulgazione del segreto professionale» e lo Stato membro alla cui giurisdizione sono sottoposti gli autori di una simile infrazione deve procedere contro questi ultimi, su istanza di qualsiasi Stato membro o della Commissione.

16 — Citato supra, paragrafo 30.

produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.»

IV — Osservazioni presentate dalle parti

A — *Osservazioni presentate dalla Commissione*

42. A sostegno della propria tesi, secondo cui l'art. 37 si applica anche ai residui radioattivi provenienti da impianti militari, la Commissione svolge le seguenti osservazioni principali.

43. In primo luogo, la Commissione sostiene che la Repubblica francese, che all'epoca della firma del Trattato Euratom era l'unico Stato membro che aveva deciso di sviluppare un potenziale nucleare militare, ha riconosciuto in passato che il capo 3 Euratom trova applicazione anche ai rischi radiologici di natura militare. A sostegno di tale argomento, la Commissione richiama una dichiarazione del 1957 del Ministro degli esteri francese all'Assemblée Nationale francese, secondo cui, «le disposizioni ex art. 34 si applicano a tutti gli esperimenti particolarmente pericolosi, militari o civili». La Commissione osserva che fu in conformità a tale dichiarazione che il Governo francese le notificò i propri esperimenti nucleari nel deserto del Sahara, effettuati negli anni '60.

44. In secondo luogo, la Commissione richiama due risoluzioni adottate dal Parlamento europeo all'epoca degli esperimenti nucleari nella Polinesia francese nel 1995. Nella prima di tali risoluzioni, il Parlamento afferma quanto segue [17]:

«10. ritiene che gli esperimenti di armamento nucleare debbano essere considerati "esperimenti particolarmente pericolosi" ai sensi dell'articolo 34 del trattato CEE Euratom A; chiede che la Commissione, custode dei trattati, definisca chiaramente quali esperimenti debbano essere classificati, conformemente alle disposizioni di detto articolo, nella categoria degli "esperimenti particolarmente pericolosi";

11. deplora il fatto che le autorità francesi non abbiano inviato, prima di procedere al primo esperimento, tutti i documenti necessari, che avrebbero dovuto consentire alla

17 — Risoluzione sulla ripresa degli esperimenti nucleari da parte della Francia, (GU 1995 C 69, pag. 61).

Commissione di esaminare il fascicolo e a esperti nazionali indipendenti di stilare un elenco di tutti gli effetti sanitari di tali esperimenti;

12. denuncia che, in conseguenza di ciò, non siano state sottoposte a un esame approfondito e minuzioso le potenziali ripercussioni degli esperimenti sull'ambiente né l'adozione di misure o azioni complementari in materia di salute e sicurezza, nel rispetto delle dosi massime di radiazione di cui al trattato Euratom;

13. invita la Commissione a dare piena e immediata applicazione agli articoli 34 e 35 del trattato Euratom e, in tale ottica, a esaminare assieme a esperti indipendenti e imparziali le informazioni fornite sugli esperimenti nucleari francesi (...)».

45. Nella seconda risoluzione addotta dalla Commissione, il Parlamento afferma quanto segue [18]:

«8. condivide la posizione della Commissione secondo la quale il trattato Euratom, e in particolare i suoi articoli 34, 35 e 36, si applicano in linea di principio a esperimenti nucleari effettuati da Stati membri dell'Unione e aderisce alla tesi della Commissione secondo cui l'articolo 34 del trattato Euratom è applicabile agli esperimenti militari e gli esperimenti nucleari possono essere considerati "particolarmente pericolosi" ai sensi di detto articolo; (...)».

46. In terzo luogo, la Commissione si richiama alla giurisprudenza della Corte affermata nelle sentenze relative alle cause C-70/88, *Parlamento/Consiglio* [19] e C-29/99, *Commissione/Consiglio* [20]. Nella prima delle suddette sentenze, la Commissione rammenta che la Corte ha affermato che gli artt. 30-39 del Trattato Euratom mirano a garantire «una protezione sanitaria coerente ed efficace della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, a prescindere da quale sia la sorgente e quali siano le categorie di persone esposte a tali radiazioni» [21].

47. Con riguardo alla seconda sentenza, la Commissione cita a sostegno della propria posizione l'affermazione della Corte, secondo cui

«il titolo II, capo 3, del Trattato Euratom attua l'art. 2 lett. b) di tale Trattato, che incarica la Comunità di "stabilire norme di

18 — Risoluzione sulla dichiarazione della Commissione riguardante gli esperimenti nucleari, GU 1995 C 308, pag. 106.

19 — Sentenza 4 ottobre 1991, causa C-70/88, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-4529)

20 — Sentenza 10 dicembre 2002, causa C-29/99, Commissione/Consiglio (Racc. pag I-11221).

21 — Punto 14.

sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e [di] vigilare sulla loro applicazione". Da una parte, risulta che tale protezione non può essere conseguita senza un controllo delle sorgenti di radiazioni nocive. D'altra parte, le attività della Comunità nel settore della protezione sanitaria devono rispettare le competenze degli Stati membri definite, in particolare, dal titolo II, capo 3, dello stesso Trattato Euratom» [22].

funzioni elencate all'art. 2, tra le quali è contemplata quella di stabilire «norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione», sono fissate, a termini dell'art. 2, «per l'assolvimento dei suoi compiti». A parere del Regno Unito, ne consegue che «le responsabilità inerenti alla protezione sanitaria in capo alla Comunità sono parte integrante delle sue responsabilità nello sviluppo dell'utilizzo dell'energia nucleare per scopi civili e commerciali». Pertanto, si sostiene che il trattato Euratom, non ha «alcuna applicazione in merito all'utilizzo dell'energia nucleare per la difesa».

B — *Osservazioni presentate dal Regno Unito e dalla Repubblica francese*

48. A sostegno della propria tesi, in base al quale il Trattato Euratom riguarda unicamente lo sviluppo dell'energia nucleare per scopi pacifici, il Regno Unito, sostenuto dalla Repubblica francese, svolge le seguenti osservazioni principali.

49. In primo luogo, il detto Stato membro si richiama alla definizione del compito della Comunità contenuta nell'art. 1 Euratom. Detto articolo stabilisce che il compito della CEEA è quello di «contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi». Il Regno Unito rileva che le

50. In secondo luogo, il Regno Unito fa valere che se il Trattato Euratom fosse stato destinato ad applicarsi alle attività attinenti alla difesa, «sicuramente sarebbe stato necessario prevedere deroghe dettagliate per quanto riguarda l'accesso alle istallazioni militari, e l'ottenimento di cognizioni sensibili per la difesa». Il Regno Unito sostiene che non vi è traccia di tali deroghe nel Trattato, salvo che per l'art. 84 n. 3 [23]. Inoltre, secondo il Regno Unito, detto articolo non implica che il Trattato Euratom si applichi alle attività attinenti alla difesa se non specificamente escluse, ma serve semplicemente a «demarcare» i settori civili da quelli della difesa nei casi in cui le autorità militari ricevano materiali nucleari per usi concernenti la difesa da un impianto nucleare civile/commerciale. In altre parole, afferma in conclusione il Regno Unito, la finalità dell'art. 84 è quella di indicare che i

22 — Punto 76.

23 — V. supra, paragrafo 8.

controlli non si estendono ai materiali quando questi ultimi sono trattati per scopi di difesa.

51. Il terzo argomento del Regno Unito si basa sull'assenza nel Trattato Euratom di una disposizione analoga all'art. 296 CE, ovvero di una norma che disponga che nessun Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza. Secondo il Regno Unito, «l'assenza di tale disposizione non può far altro che confermare che il Trattato Euratom non è mai stato destinato ad applicarsi agli impieghi dell'energia nucleare per scopi attinenti alla difesa. Poiché l'art. 296 CE rappresenta una garanzia vitale per gli interessi della sicurezza degli Stati membri, l'assenza di una norma del genere nel Trattato Euratom costituisce, secondo il Regno Unito, un'irrimediabile «lacuna» che si oppone all'applicazione di tale Trattato al settore della difesa. Analogamente, il Regno Unito fa valere che la mancanza nell'art. 96 Euratom [24] di una disposizione parallela a quella dell'art. 39, n. 4, CE, che esenta gli occupati nella pubblica amministrazione dal principio della libera circolazione dei lavoratori, nel campo dell'energia nucleare è «degna di nota ed è coerente con l'asserzione secondo cui il Trattato Euratom non trova applicazione nei casi di attività correlate con la difesa». Il Regno Unito contesta, inoltre, le interpretazioni della Commissione relative alle sentenze nelle cause C-187/87, *Land de Sarre* [25], C-70/88, *Parlamento/Consiglio* [26], e C-29/99, *Commissione/Consiglio* [27].

52. Infine, il Regno Unito evidenzia una serie di conseguenze che, a suo parere, si verificherebbero ove l'art. 37 venisse ritenuto applicabile alle attività inerenti alla difesa [28]. Il detto Stato membro sostiene, ad esempio, che la diffusione dei dati sui flussi di residui nucleari potrebbe fornire le basi per «l'ingegnerizzazione inversa», ossia per quel processo finalizzato a desumere il progetto di propulsione nucleare e dei sistemi d'arma dalla composizione dei flussi di residui generati dal funzionamento o dallo smantellamento di sistemi di propulsione e dallo smantellamento di sistemi d'arma. Analogamente, il Regno Unito sostiene che, poiché i reattori smantellati possono essere identici ai reattori che rimangono in servizio, la diffusione di dati sullo smantellamento di un reattore può rivelare le capacità dei reattori che sono ancora operativi.

53. Il Regno Unito fa riferimento per analogia al proprio Radioactive Substances Act del 1993, che prevede l'istituzione e la tenuta di un registro pubblico delle sostanze radio-

24 — L'art. 96 Euratom stabilisce che «Gli Stati membri aboliscono qualsiasi restrizione, fondata sulla cittadinanza, all'accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, nei confronti dei cittadini di uno degli Stati membri, fatte salve le limitazioni dettate da necessità fondamentali di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica» (ossia, è grosso modo equivalente all'art. 39 nn. 2 e 3 CE).

25 — Sentenza 22 settembre 1988, causa C-178/87, Land de Sarre (Racc. pag. 5013).

26 — Citata supra, paragrafo 46.

27 — Citata supra, paragrafo 46.

28 — V. le osservazioni del Regno Unito sull'istanza d'intervento della Repubblica francese.

attive. Il Regno Unito rileva che il Secretary of State può impartire direttive quanto alle tipologie d'informazioni che non debbano figurare nel registro per ragioni di sicurezza nazionale. Inoltre, i dati raccolti a seguito dell'attività di controllo degli impianti inerenti alla difesa possono essere esaminati solo da membri dell'Environment Agency of the Scottish Environmental Protection Agency, che dispongono di un'autorizzazione speciale per svolgere tale compito. Secondo la tesi del Regno Unito, se il Trattato Euratom fosse stato destinato ad essere applicato alle attività riguardanti la difesa avrebbe dovuto contemplare disposizioni speciali analoghe.

54. La Repubblica francese, oltre a sostenere le suddette argomentazioni, fa valere quanto statuito dalla Corte nella deliberazione 1/78, la quale, a suo parere, dovrebbe essere interpretata nel senso che stabilisce «l'esclusione dall'ambito di applicazione del Trattato Euratom delle materie e degli impianti destinati a scopi militari [29].

55. La Repubblica francese sottolinea anche di aver espresso, in svariate occasioni sin dalla creazione della CEEA, parere negativo in merito all'applicazione del Trattato Euratom alle attività inerenti alla difesa, tra cui le osservazioni presentate al Tribunale di primo grado nella causa T-219/95 R *Danielsson/Commissione* [30]. La Repubblica francese nega la rilevanza del fatto di aver fornito alla Commissione informazioni sugli esperimenti nucleari militari in Polinesia nel 1995, argomentando che ciò faceva «parte di un dialogo politico tra il governo francese e la Commissione e rispondeva ad un'esigenza di base di trasparenza».

V — Analisi

56. È evidente che la causa di cui trattasi si incentra sull'interpretazione dell'art. 37 Euratom, vale a dire se l'obbligo posto da quest'ultima disposizione si estenda o meno allo smaltimento di residui radioattivi provenienti da impianti militari.

57. Ritengo utile affrontare tale questione alla luce delle seguenti osservazioni preliminari.

29 — Deliberazione 14 novembre 1978, n. 1/78, (Racc. pag. 2151).

30 — Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 22 dicembre 1995, causa T-219/95 Danielsson/Commissione (Racc. pag. II-3051).

58. In primo luogo, gli argomenti fatti valere dalle parti nelle loro osservazioni sono incompatibili fra di loro. La Commissione sostiene che l'art. 37 Euratom si applichi alle attività militari, mentre il Regno Unito, sostenuto dalla Repubblica francese, ritiene che detta disposizione non trovi alcuna applicazione in tale ambito. È da notare che nessuna delle due parti ha preso in considerazione nelle rispettive osservazioni la possibilità di una soluzione «a metà strada» o «di compromesso».

59. In secondo luogo, gli interessi in gioco nel procedimento di cui trattasi, così come definiti dalle parti, sono del massimo livello: da una parte, vi sono gli inderogabili interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri; dall'altra, gli interessi vitali della protezione sanitaria pubblica e quelli della protezione transfrontaliera dell'ambiente.

60. Ne consegue che una generica conclusione in favore dell'una o dell'altra parte comporterebbe come conseguenza inevitabile delle ripercussioni sostanziali negative per un interesse rilevante.

61. Nell'interpretare l'art. 37 ritengo cruciale prendere in considerazione tale disposizione alla luce del suo contesto storico e sistematico.

A — *Interpretazione letterale*

62. Sulla base di un'interpretazione puramente letterale di detto articolo, è evidente che, tale disposizione ad una semplice lettura del suo tenore letterale, non si applica solamente ai residui radioattivi derivanti da impianti civili e commerciali, bensì anche a quelli provenienti da impianti militari. Di conseguenza, l'obbligo a carico degli Stati membri consiste nel fornire alla Commissione i «dati generali di *qualsiasi* [31] progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma», per consentire alla Commissione di accertare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva del territorio di un altro Stato membro. Non vi è alcuna deroga espressa per gli impianti militari, come invece accade in altri capi del Trattato, ove sono definite norme a tutela degli interessi militari degli Stati membri, come nel caso degli artt. 24 e 84.

63. Detto argomento, puramente testuale, pur essendo per certi aspetti persuasivo, non appare tuttavia decisivo nella specie. Per interpretare correttamente l'art. 37, occorre analizzare tale norma non solo alla luce del suo tenore letterale, bensì anche in riferimento al contesto generale del complesso delle disposizioni del Trattato Euratom, «delle sue finalità, nonché del suo stadio di

31 — Il corsivo è mio.

evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi» [32].

66. Pertanto, l'importanza del settore nucleare allora avvertita e il fatto che si trattasse di un settore chiaramente delimitato hanno dato l'impulso alla nascita del Trattato e, con esso, alla costituzione di un'autorità comune per il settore nucleare.

B — *La ratio e gli obiettivi del capo 3 nel contesto del Trattato Euratom*

64. Il Trattato Euratom è stato ideato, così come illustrato nel Preambolo, «(...) per creare le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare, fonte di vaste disponibilità di energia e di un ammodernamento delle tecniche, e così pure di altre e molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro popoli».

67. È evidente, tuttavia, che l'obiettivo del Trattato Euratom non si limitava semplicemente al proposito di sviluppare l'industria nucleare. Gli autori del Trattato consideravano l'assicurazione della protezione sanitaria della popolazione quale condizione sine qua non per lo sviluppo del settore nucleare [34].

65. Così come affermato nel cosiddetto «Rapporto Spaak» contenente lo schema essenziale del Trattato [33],

«[L'energia atomica] appare come la risorsa essenziale che può essere utilizzata in definitiva per lo sviluppo e il rinnovamento della produzione e per il progresso della pace».

68. A tal fine, come già sottolineato in precedenza, il capo 3 Euratom era finalizzato ad instaurare «condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni» (considerando 4 del Preambolo). Tale compito doveva essere assolto stabilendo «norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilando sulla loro applicazione» (art. 2).

32 — V. a tal proposito la sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, C. I.L.F.I.T. / Ministero della Sanità (Racc. pag. 3415, punto n. 20), «Ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi».

33 — Rapporto del Comitato intergovernativo istituito dalla Conferenza di Messina ai Ministri degli Affari Esteri, Bruxelles, 21 Aprile 1956, pag. 9.

34 — Il rapporto Spaak, pubblicato nel 1956, si riferisce esplicitamente agli eventi di dieci anni prima che avevano rivelato «in modo terribile il potere dell'atomo» (citato al precedente paragrafo 65, pag. 99). Esso afferma che «l'assicurazione contro il rischio di un uso imprudente [dell'energia nucleare] costituisce un'esigenza essenziale. Non vi sarà uno sviluppo dell'industria nucleare senza che siano definite le condizioni di sicurezza, che rimuovano i pericoli per la vita e la salute dei lavoratori e delle popolazioni» (pag. 100).

69. Gli strumenti con cui conseguire tale obiettivo erano, come spiegato in precedenza:

— l'istituzione di norme relative alla protezione sanitaria contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, che gli Stati membri sono tenuti ad osservare (artt. 30-33);

— l'obbligo della Commissione di controllare e di approvare previamente i progetti degli Stati membri relativi a «esperimenti particolarmente pericolosi» o allo smaltimento di residui radioattivi (artt. 34 e 37); e

— il controllo e la comunicazione alla Commissione del grado di radioattività e il potere della Commissione di emanare raccomandazioni a tal riguardo agli Stati membri (artt. 35, 38 e 39).

70. Come già rilevato, sin dall'istituzione della CEEA è stata emanata una notevole mole di norme di diritto derivato a favore della protezione sanitaria nell'ambito nucleare. Dette disposizioni invariabilmente evidenziano l'importanza dell'obiettivo della protezione sanitaria in relazione alle tematiche nucleari. Cito ad esempio la risoluzione del Consiglio 18 giugno 1992, 92/C-172/02, sui problemi tecnologici della sicurezza nucleare, nella quale il Consiglio sottolineava «l'importanza particolare che annette alla sicurezza nucleare in Europa e, in questa ottica, chiede[va] agli Stati membri ed alla Commissione di prefiggersi come obiettivo comunitario fondamentale e prioritario della cooperazione comunitaria nel settore nucleare (...)» [35].

71. Un'ulteriore dimostrazione in tal senso è data dalla Decisione del Consiglio 94/179/Euratom del 21 marzo 1994, nella quale il Consiglio rammentava che (...) «la Comunità europea dell'energia atomica è stata creata nell'intento di stabilire condizioni di sicurezza tali da evitare pericoli per la vita e la salute delle popolazioni» [36].

35 — GU 1992 C 172, pag. 2. Il Consiglio evidenziava altresì, «l'importanza che si attribuisce, in particolare sotto l'aspetto della protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché della tutela dell'ambiente contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, alla problematica della sicurezza nucleare, in seguito soprattutto agli sviluppi che sono intervenuti nel complesso dell'Europa, e incoraggia «la Commissione, le autorità nazionali di sicurezza, gli organismi specializzati nella valutazione della sicurezza nucleare, gli organismi di ricerca e sviluppo, gli esercenti di impianti elettronucleari e i fabbricanti di impianti nucleari nella Comunità a continuare a partecipare attivamente al processo di consultazione e di cooperazione (...)».

36 — Decisione del Consiglio 21 marzo 1994, 94/179/Euratom, che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi, GU 1994 L 84, pag. 41. V. anche, Raccomandazione della Commissione, 1999/829/Euratom, che stabilisce le disposizioni sulle informazioni da trasmettere alla Commissione in applicazione dell'art. 37, GU 1999 L 324, pag. 23, a termini della quale l'obiettivo dell'art. 37 è di prevenire «qualsiasi possibilità di contaminazione radioattiva di un altro Stato membro»; v. anche le Proposte modificate di direttive del Consiglio (Euratom) che definiscono gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza e degli impianti nucleari e sulla gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, COM (2004) 526 def.

72. Inoltre, l'importanza degli obiettivi di protezione sanitaria del Trattato Euratom è stata più volte ribadita in numerose occasioni dalla Corte.

73. Per esempio, nella causa C-70/88, *Parlamento/Consiglio* [37], la questione sottoposta alla Corte verteva sulla correttezza della scelta dell'art. 31 Euratom quale fondamento normativo del regolamento del Consiglio (Euratom) 3954/87, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva [38]. Nel sostenere che il fondamento corretto fosse in effetti l'art. 100 A del Trattato CEE, il Parlamento aveva affermato, inter alia, che gli artt. 30 e seguenti del Trattato Euratom si applicherebbero solo alle radiazioni «primarie», ossia a quelle direttamente sprigionatesi da una centrale atomica o dal maneggiamento di combustibili nucleari, e non a quelle «secondarie», vale a dire quelle che colpiscono la popolazione attraverso i prodotti alimentari e gli alimenti per animali contaminati.

74. Nel respingere tale interpretazione, la Corte ha propeso per un'ampia accezione della finalità del capo 3 Euratom. Lo scopo del capo era di «...garantire una protezione sanitaria coerente ed efficace della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, a prescindere da quale sia la sorgente e quali siano le categorie di persone esposte a tali radiazioni» [39].

75. Analogamente, l'Avvocato Generale Van Gerven, nelle conclusioni in merito a tale causa, è stato esplicito circa il ruolo vitale investito dalle disposizioni sulla protezione sanitaria nel Trattato Euratom. A suo parere, la finalità del capo 3 Euratom consisteva nel garantire «una completa ed efficace tutela della salute della popolazione contro i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti» [40]. Sottolineando l'importanza di assicurare «pratica efficacia» delle norme del Trattato Euratom, ha affermato:

«Come si è testé rilevato, i tre argomenti addotti dal Parlamento muovono tutti dalla premessa che al Trattato Euratom, più in particolare alla politica di protezione sanitaria istituita dagli artt. 30 e seguenti del medesimo, debba annettersi una portata circoscritta. Un simile intendimento restrittivo non può condividersi. Infatti, avuto riguardo ai gravi rischi per la salute connessi alle radiazioni ionizzanti, gli artt. 30 e seguenti vanno a mio parere interpretati nel senso che essi autorizzano la Comunità a proteggere la salute pubblica in modo coerente ed efficace.

Mi pare quindi un elemento fondamentale consentire agli artt. 30 e seguenti del Trattato Euratom di spiegare una piena efficacia pratica» [41].

37 — Citata supra, paragrafo 46.
38 — Citata supra, paragrafo 21.
39 — Punto 14.
40 — Paragrafo 20.
41 — Paragrafo 23.

76. La Corte, nella sentenza relativa alla causa *Land de Sarre*, ha sottolineato che l'art. 37 deve essere interpretato «alla luce della sua collocazione e del suo scopo nell'ambito del sistema del trattato Euratom» [42]. Al fine di « salvaguardare l'effetto utile della norma», [43] la Corte ha stabilito che l'art. 37 deve essere interpretato nel senso che pone l'obbligo di comunicare alla Commissione i dati generali relativi a un progetto di smaltimento di residui radioattivi prima dell'autorizzazione definitiva allo smaltimento stesso da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

77. In sintesi, sin dall'entrata in vigore del Trattato, gli obiettivi fondamentali del capo 3 Euratom — protezione sanitaria e tutela dell'ambiente —, sono stati costantemente considerati di primaria importanza [44].

C — *Analisi del settore della difesa nel Trattato Euratom*

78. Il passo successivo da compiere nella verifica se, in base ad una corretta interpretazione, la portata dell'art. 37 possa estendersi ai residui radioattivi provenienti da impianti militari, è quello di esaminare come il settore della difesa viene considerato nel Trattato Euratom.

79. Il primo aspetto da tenere a mente per quanto rileva nella specie è che, all'epoca dell'adozione del Trattato, nessun Stato membro operava nel settore nucleare militare. Infatti, in quel momento storico vi erano solo tre potenze nucleari, ossia gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Unione sovietica. Non era pertanto strettamente necessario decidere allora in merito all'applicazione del Trattato Euratom al settore della difesa nucleare.

80. Con questo non si vuole affermare che la tematica non fu analizzata dai fondatori della Comunità nei lavori preparatori del Trattato. Si deve ricordare che tali discussioni ebbero luogo nel contesto dei negoziati internazionali per il disarmo e della diffusa ipotesi circa l'intenzione della Repubblica francese di

42 — V. supra, paragrafo 51, punto 10.

43 — Ibid, punto 19.

44 — Un'ulteriore esempio di ciò può essere rinvenuto nell'ambito del sistema del Trattato Euratom, il cui art. 87 stabilisce che «gli Stati membri, persone o imprese hanno, sulle materie fissili speciali di cui siano venuti regolarmente in possesso, il più ampio diritto di utilizzazione e di consumo, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni del presente trattato, specie per quanto riguarda il controllo di sicurezza, il diritto di opzione riconosciuto all'Agenzia e la protezione sanitaria». È da rilevare che, come si vedrà in prosieguo, le disposizioni del Trattato sui controlli prevedono un'esplicita deroga per la difesa, mentre altrettanto non si verifica per le norme di protezione sanitaria. A livello internazionale, l'importanza della sicurezza nucleare è stata rimarcata in numerosi strumenti, quali ad esempio la Convenzione sulla sicurezza nucleare elaborata sotto gli auspici dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, (GU 1999 L 318, pag. 21).

entrare nel gruppo delle potenze militari nucleari [45]. La potenziale applicazione del futuro Trattato Euratom alla difesa nucleare costituì pertanto allora una problematica che investiva una certa sensibilità politica [46].

81. Tuttavia, dai *travaux préparatoires* del Trattato emerge quanto segue:

«L'opinione generale dei Ministri era che fosse più importante trovare una soluzione che non escludesse definitivamente gli impieghi militari, e che al tempo stesso non compromettesse il sistema di controlli che era stato riconosciuto di fondamentale importanza» [47].

82. La tesi del Regno Unito secondo la quale il Trattato Euratom non era destinato a trovare alcuna applicazione nel settore della difesa non sembra coerente con quanto attestato in quell'epoca in merito alle intenzioni degli autori del Trattato.

83. Inoltre, vari altri articoli del Trattato Euratom trattano esplicitamente delle attività nucleari militari ed evidenziano la preoccupazione degli autori del Trattato di prevedere informazioni in tale ambito e al tempo stesso di rispettarne il carattere sensibile.

84. Il primo esempio a tal riguardo lo si rinviene agli artt. 24-28 Euratom che, come ho sintetizzato in precedenza [48], prevedono un regime speciale di segretezza applicabile alle cognizioni acquisite dalla Comunità grazie all'esecuzione del suo programma di ricerche nucleari, nel caso in cui la diffusione delle stesse sia suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o di più Stati membri. Il dettagliato ed esauriente regime di sicurezza contenuto in detti articoli, unitamente alle normative attuative di diritto derivato, è finalizzato a garantire che le informazioni importanti inerenti alla difesa siano classificate ad un livello di sicurezza appropriato, limitatamente alla «misura indispensabile». Il buon esito del sistema dipende dalla stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

85. Un secondo esempio della preoccupazione degli autori del Trattato di prevedere

45 — V. ad esempio, il commento di M. Faure nel 1956 a nome del Governo francese: «Se la Francia decide di proseguire nelle applicazioni militari e di preparare e far esplodere una bomba dopo 4 anni, essa non intende rinunziare alla consultazione necessaria dei suoi partners o al controllo comunitario», citato nei travaux préparatoires del Trattato Euratom, pag. 246.

46 — Infatti, gli autori del Rapporto Spaak, e in particolare i capi della delegazione dei futuri paesi membri della Euratom, ritennero che tale problematica potesse essere risolta al massimo unicamente a livello politico: «il problema che pone il possibile utilizzo dell'energia atomica a fini militari da parte di taluni Stati presenta un carattere politico tale da oltrepassare la competenza (degli autori). (Gli autori) non credono di dover rispondere di tale questione nel presente rapporto», citato supra, paragrafo 65, pag. 122.

47 — Travaux préparatoires del Trattato Euratom, pag. XIX.

48 — V. paragrafi 22-33.

attività nucleari inerenti alla difesa si riscontra nell'art. 84 Euratom [49], che, come delineato in precedenza, contempla una deroga ai controlli di cui al capo 7 Euratom per determinati materiali destinati a soddisfare esigenze relative alla difesa. A tal proposito è da sottolineare che non tutte le materie utilizzate per la difesa sono esenti da detti controlli, ma solo quelle che sono «in corso di speciale elaborazione per [scopi di difesa] ovvero che dopo tale elaborazione sono, conformemente a un piano operativo, collocate o costituite in scorta in uno stabilimento militare» [50]. Conseguentemente i controlli di cui al capo 7 troverebbero applicazione implicitamente nei confronti dei materiali attinenti alla difesa non espressamente inficiati dall'art. 84 n. 3 Euratom.

86. Un terzo esempio di come gli autori del Trattato perseguissero l'obiettivo di salvaguardare la segretezza delle informazioni di maggiore importanza, quantunque non circoscritto espressamente al settore della difesa, è dato dall'art. 194 Euratom [51] che stabilisce un rigoroso obbligo di segretezza in capo a qualsiasi persona che abbia accesso a cognizioni nucleari sensibili classificate nell'ambito del sistema di sicurezza di uno Stato membro o di un'istituzione Euratom.

87. Analogamente, l'art. 13 Euratom impone alla Commissione, nel caso di cognizioni acquisite ai sensi di detto articolo con riserva di restrizioni relative al loro uso e diffusione (per es., cognizioni classificate), l'obbligo di assicurare l'osservanza delle restrizioni stesse [52].

88. In tutti i casi, detti esempi dimostrano quanto gli autori del Tratto fossero sensibili all'esigenza di salvaguardare la difesa nucleare e altri tipi di segreti. Ognuno di essi rappresenta un punto d'equilibrio che contempla da un lato l'obiettivo generale del capo del Trattato in esame (per es., diffusione delle cognizioni), e dall'altro, il legittimo interesse degli Stati membri di garantire la riservatezza per ciò che attiene al settore della difesa ed altri ambiti.

D — *Gli argomenti del Regno Unito e della Repubblica francese*

89. Sebbene le tesi delle parti vengano richiamate continuamente nelle presenti conclusioni, ritengo che i seguenti argomenti meritino un esame separato.

49 — V. supra, paragrafi 37-38.

50 — Art. 84 n. 3 Euratom.

51 — V. supra, paragrafo 40.

52 — V. supra, paragrafo 36.

90. Come già accennato in precedenza, il Regno Unito fa valere, a sostegno della propria posizione, la definizione del compito della Comunità affermata dall'art. 1, vale a dire il contributo, «creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi» [53].

91. Non ritengo tale argomento convincente. In primo luogo, il tenore dell'art. 1 non offre di per sé alcun motivo per concludere che l'energia nucleare utilizzata a scopi di difesa sia al di fuori del campo d'applicazione del Trattato. Sulla base di qualsiasi interpretazione naturale, il concetto di «creare le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari» non esclude necessariamente qualsiasi applicazione del Trattato agli impianti militari. Quantunque una delle motivazioni fondamentali del Trattato Euratom, come illustrato in precedenza, fosse proprio quella d'incoraggiare lo sviluppo dell'industria nucleare civile e commerciale nell'ambito degli Stati membri, tale aspetto andava di pari passo con la preoccupazione di assicurare prescrizioni minime relative alla protezione sanitaria nel settore nucleare [54].

92. Perciò, come già sottolineato in precedenza, il Consiglio ha affermato che «la Comunità europea dell'Energia atomica è stata creata nell'intento di stabilire condizioni di sicurezza tali da evitare pericoli per la vita e la salute delle popolazioni» [55].

93. In ogni caso, come ho osservato in precedenza, interpretare l'art. 1 nel senso che tale norma escluderebbe qualsiasi applicazione del Trattato Euratom alle questioni inerenti alla difesa non solo si porrebbe in contraddizione con quanto osservato in merito alle intenzioni degli autori del Trattato contenute nel Rapporto Spaak, ma comporterebbe altresì che le disposizioni del Trattato afferenti espressamente all'applicazione di quest'ultimo alla difesa sarebbero ridondanti e senza scopo.

94. La Repubblica francese solleva, inoltre, un argomento fondato sulla deliberazione 1/78 con cui rileva sostiene che la Corte ha dichiarato «l'esclusione dall'ambito di applicazione del Trattato Euratom delle materie e degli impianti destinati scopi militari» [56].

95. Ritengo che tale tesi non corrisponda ad una corretta interpretazione della delibera-

53 — V. supra, paragrafo 49.

54 — Analogamente, mentre il Preambolo riconosce che «l'energia nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurerà lo sviluppo e il rinnovo delle produzioni e permetterà il progresso delle opere di pace», chiarendo in tal modo un obiettivo fondamentale per il Trattato, esso non mostra a contrario che gli autori ritenessero che il Trattato non dovesse trovare applicazione in merito alle attività militari.

55 — Decisione del Consiglio 2 marzo 1994, 94/179/Euratom, citata supra, punto 71.

56 — V. supra, paragrafo 54.

zione della Corte. In tale causa, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il Trattato Euratom della Convenzione internazionale dell'Agenzia atomica sulla protezione delle materie, degli impianti e dei trasporti nucleari. L'affermazione della Corte addotta dal Governo francese è stata formulata specificatamente ed esplicitamente in riferimento ai soli artt. 84 e 86, nel contesto di una generale comparazione fra la sfera d'applicazione della Convenzione e quello del Trattato [57]. A mio parere, la Corte non ha inteso stabilire alcun principio generale in base al quale le materie nucleari usate per scopi di difesa siano di per sé escluse dall'ambito di applicazione del Trattato.

97. A mio parere, nessuno di detti argomenti può considerarsi determinante.

E — *Rilevanza della posizione storica francese e delle risoluzioni del Parlamento europeo*

98. In primo luogo, una posizione unilaterale assunta da uno Stato membro non può essere rilevante ai fini della corretta interpretazione del Trattato Euratom. Inoltre, la posizione del Governo francese su tale problematica non è stata del tutto coerente a partire dai negoziati e dall'entrata in vigore del Trattato Euratom e non ritengo quindi che debba essere presa in considerazione nell'ambito della presente analisi.

96. Come illustrato in precedenza, la Commissione richiama nelle proprie osservazioni dei progetti, ad essa notificati nel 1960 dal governo francese, relativi all'effettuazione di esperimenti nucleari nel Sahara, nonché alcune risoluzioni del 1995 del Parlamento europeo nelle quali il Parlamento si è pronunciato per l'applicazione in linea di principio del Trattato Euratom, e in particolare degli artt. da 34 a 36, agli esperimenti nucleari di tipo militare condotti dagli Stati membri [58]. La Repubblica francese ricorda, in risposta, i casi in cui ha contestato l'applicazione del Trattato Euratom alla sfera militare, ivi incluse le osservazioni presentate alla Corte.

99. In secondo luogo, per quanto qui interessa occorre distinguere tra gli atti che il Parlamento emana in qualità di colegislatore e quelli consistenti in mere dichiarazioni politiche del Parlamento. Mentre i primi hanno rilevanza per la Corte, i secondi, per loro stessa natura, non hanno carattere giuridico. Le risoluzioni del Parlamento citate dalla Commissione rientrano

57 — Ibid, paragrafo 12.

58 — V. supra, paragrafi 44-47.

chiaramente nella seconda categoria e non possono pertanto rilevare nella specie.

F — *Analogia con il Trattato CE*

100. Un importante elemento utile ai fini dell'interpretazione dell'art. 37 Euratom è costituito a mio parere dall'analogia con la disciplina degli interessi inerenti alla difesa degli Stati membri nell'ambito del Trattato CE [59]. A questo proposito, l'art. 296 n. 1 CE è illuminante, in quanto è finalizzato a tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri per quanto riguarda la diffusione di informazioni inerenti alla difesa, stabilendo al riguardo che «nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza».

101. È evidente che tale disposizione non implica la conseguenza che il Trattato CE non si applichi, complessivamente inteso, alla sfera della difesa. Viceversa, l'articolo trova applicazione solo in quei particolari casi in cui uno Stato membro ritiene che «gli interessi essenziali della propria sicurezza» possano essere lesi qualora sia obbligato a fornire certi tipi d'informazione.

102. Così, ad esempio, è erroneo affermare che il titolo XIX CE relativo all'ambiente non si applichi, in linea di principio, alle problematiche attinenti al settore della difesa. Viceversa, e a sostegno dell'obiettivo perseguito dell'art. 2 CE di «elevato livello di protezione dell'ambiente», si presume che le misure adottate a supporto degli obiettivi ambientali si applichino anche alla sfera militare a meno che ciò non risulti in contrasto a interessi essenziali della sicurezza — così come stabilito all'art. 296 CE —, nel qual caso la relativa normativa deve esplicitamente prevedere una deroga [60]. Una situazione analoga si verifica in relazione alle

59 — Per un altro caso nel quale l'analogia col Trattato CE è stata utilizzata nell'interpretazione del Trattato Euratom, V. Avvocato Generale Van Gerven nella Causa C-70/88 (citata supra, paragrafo n. 46), al paragrafo 23: «Non scorgo alcun valido motivo per interpretare la portata di una politica istituita dal Trattato Euratom secondo canoni diversi da quelli valevoli per una politica istituita dal Trattato CEE...». Ritengo che detta argomentazione per analogia con il Trattato CE sia illuminante ai fini della causa in esame, nonostante il principio della validità indipendente del Trattato Euratom (V. art. 305 CE).

60 — Così, ad esempio, i rifiuti provenienti da impianti militari non sono esclusi, in via di principio, dalla direttiva del Consiglio 1 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti (GU 1975 L 194, pag. 39), parimenti gli impianti militari sono anch'essi idonei ad essere designati quali «zone speciali di conservazione» ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992 L 206, pag. 7). Viceversa, l'art. 1, n. 4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU 1985 L 175, pag. 40 (come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, GU 2003 L 156, pag. 17), stabilisce che, «Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti destinati a scopi di difesa nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi».

normative adottate in base al titolo XI CE relativo alla Politica sociale o al titolo XIII CE sulla Sanità pubblica [61].

103. A tal riguardo risulta pertinente prendere in considerazione l'osservazione presentata dal Regno Unito secondo cui l'assenza nel Trattato Euratom di una disposizione analoga a quella dell'art. 296 CE costituisce una «lacuna» nel Trattato Euratom e deve essere interpretata nel senso che tale Trattato non è mai stato inteso ad applicarsi all'utilizzo dell'energia nucleare a scopi di difesa [62].

104. Non ritengo tale argomento persuasivo. A mio parere, tale assunto si basa su una valutazione erronea del rapporto fra il Trattato Euratom e il Trattato CE, rapporto che, limitatamente alle materie disciplinate dalle norme del Trattato Euratom o da disposizioni adottate in forza di quest'ultimo, esclude l'applicazione del Trattato CE. L'art. 305 n. 2 CE stabilisce in tal senso che «le disposizioni del presente trattato non derogano a quanto stipulato dal trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica».

105. Tuttavia, ciò che rileva è che, limitatamente alle questioni non disciplinate dal Trattato Euratom o dalla normativa d'attuazione, il Trattato CE può trovare applicazione. In tal senso, ad esempio, si è espressa la Corte nel parere 1/94, allorché è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione se la Comunità europea fosse competente in via esclusiva a stipulare gli Accordi Multilaterali riguardanti il commercio dei prodotti, nella parte in cui questi accordi attengono ai prodotti Euratom. Richiamando la disposizione attualmente rappresentata dall'art. 305, n. 2, CE, la Corte ha concluso confermando il seguente principio: «Siccome il Trattato Euratom non comporta alcuna disposizione sul commercio estero, nulla osta a che l'applicazione degli accordi stipulati in forza dell'art art. [133] del Trattato CE si estenda agli scambi internazionali di prodotti Euratom» [63].

106. Tale posizione è in linea con la giurisprudenza della Corte relativa al rapporto tra il Trattato CE e il Trattato CECA,

61 — In tal senso è, ad esempio, la direttiva del Consiglio 30 Novembre 1989, 89/654/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (GU L 393 1989, pag. 1), che in linea di principio si applica anche ai luoghi di lavoro militari.

62 — V. supra, paragrafo n. 51.

63 — Parere della Corte 15 novembre 1994, 1/94 (Racc. pag. I-5267, punto n. 24).

definito dall'art 305 n. 1 CE in termini analoghi all'art. 305 n. 2 CE [64].

107. Ne consegue, a mio parere, che il rapporto tra i Trattati Euratom e CE smentisce l'esistenza di qualsiasi «lacuna» derivante dall'assenza ne Trattato Euratom di una disposizione analoga a quella dell'art. 296 CE. Viceversa, nei limiti in cui il Trattato Euratom e la normative d'attuazione non prevedono esplicitamente garanzie equivalenti per gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, gli strumenti di tutela di cui all'art. 296 CE possono ugualmente estendersi a prodotti contemplati dal Trattato Euratom. Ritengo pertanto che l'argomento dedotto al riguardo dal Regno Unito non possa essere accolto.

VI — Interpretazione proposta dell'art. 37

108. Il precedente esame della struttura e degli obiettivi del capo 3 Euratom, e del modo in cui sono disciplinate le questioni inerenti alla difesa nell'insieme del Trattato Euratom, mi induce alla seguente conclusione.

109. Come sottolineato in precedenza, la questione della potenziale applicazione del Trattato Euratom alle attività relative alla difesa è stata esplicitamente presa in considerazione dagli autori del Trattato durante la fase preparatoria dei negoziati ad esso relativi. Ciò che rileva è il fatto che gli autori del rapporto Spaak riconobbero che la soluzione a tale questione richiedeva un attento bilanciamento degli interessi: «l'opinione generale dei Ministri era che fosse più importante trovare una soluzione che non escludesse definitivamente gli impieghi militari, e che al tempo stesso non compromettesse il sistema di controlli che era stato

64 — V., per esempio, la sentenza 15 dicembre 1987, causa 328/85, Deutsche Babcock Handel/Hauptzollamt Lübeck-Ost (Racc. pag. 5119), nella quale la Corte ha affermato che, «la lettera stessa dell'[art. 305 n. 1 CE] impone che essa sia interpretata nel senso che, limitatamente a questioni non disciplinate dal trattato CECA o da una regolamentazione adottata in forza di esso, il Trattato CEE e le disposizioni emanate per la sua attuazione si possono applicare a prodotti rientranti nel Trattato CECA» (punto n. 10). L'Avvocato Generale Sir Gordon Slynn nelle sue conclusioni in merito a detta causa, ha rilevato che «le disposizioni del trattato CEE e, a fortiori il diritto da esso derivato, "non modificano le disposizioni" del Trattato CECA e "non derogano" al trattato Euratom. Ci si chiede se ciò significhi che il Trattato CEE non concerne il carbone e l'acciaio e che il suo diritto derivato non può dettare disposizioni sul carbone e l'acciaio oppure il significato di tale norma è più ristretto. A mio parere la norma ha un più ristretto significato. Sarebbe stato molto semplice affermare che il Trattato CEE non si applicava in alcun modo ai prodotti del carbone e dell'acciaio o alle relative industrie, se tale fosse stata l'intenzione delle parti contraenti. Ma così non è stato. Si è invece imposto il limite secondo cui le norme del Trattato CEE "non modificano le disposizioni del Trattato" precedente, con speciale riguardo a settori determinati. Ciò va interpretato nel senso che il trattato CEE può applicarsi al carbone e all'acciaio, fatte salve le materie disciplinate dal trattato CECA o dal suo diritto derivato; laddove esista una disciplina dettata in forza di quest'ultimo, le disposizioni del trattato CEE sono prive di efficacia». V. anche la sentenza 1° luglio 2004, causa T-308/00Salzgitter AG/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62), e la sentenza 24 settembre 2002, cause riunite da C-74/00 P a C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (Racc. pag. I-7869, punto 100).

riconosciuto di fondamentale importanza» [65].

110. Tale soluzione evita le inevitabili ripercussioni negative di un approccio basato sulla logica del «tutto o niente », approccio per effetto del quale un interesse in gioco — sia esso la salute pubblica o la difesa nazionale — ha in tutti i casi la meglio sull'altro. Come può essere ottenuto detto bilanciamento d'interessi nella pratica?

111. In primo luogo, da quanto sopra illustrato risulta evidente che le disposizioni del Trattato Euratom sulla protezione sanitaria sono di vitale importanza e che dovrebbero essere interpretate in modo da garantire un'efficace protezione della salute delle popolazioni [66]. Inoltre, come si è visto, sulla base di un'interpretazione sistematica del Trattato va respinta la tesi che tende ad escludere di per sé il settore della difesa nucleare dalla sfera d'applicazione del Trattato Euratom [67].

112. Ne consegue che l'obbligo posto dall'art. 37 a carico degli Stati membri, di fornire alla Commissione i dati generali attinenti a qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi dovrebbe, in linea di principio, trovare parimenti applicazione al settore della difesa. Di conseguenza, non può ritenersi ammissibile il rifiuto da parte di uno Stato membro di fornire informazioni relative a programmi per lo smaltimento di residui radioattivi militari solamente in base al fatto che detti residui derivano da attività inerenti alla difesa.

113. In secondo luogo, è altrettanto evidente che l'applicazione del Trattato Euratom debba rispettare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri. Pertanto, l'obbligo di cui all'art. 37 non può trovare applicazione qualora, in una particolare circostanza, uno Stato membro ritenga che i propri interessi essenziali della sicurezza possano risultare lesi per effetto della comunicazione di talune informazioni richieste in forza di detto articolo.

114. In altre parole, per qualsiasi programma di smaltimento di residui radioattivi derivanti da attività inerenti alla difesa, gli Stati membri devono essere autorizzati a negare la comunicazione di informazioni alla Commissione solo qualora reputino che tale misura sia assolutamente necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali inerenti alla difesa.

115. Nel procedere ad una simile valutazione, gli Stati membri devono tener pre-

65 — V. supra, paragrafo 81.
66 — V. supra, paragrafi 64-77.
67 — V. supra, paragrafi 78-88.

sente il loro dovere di leale cooperazione sancito dall'art. 192 Euratom al fine di'assicurare l'esecuzione» degli obblighi derivanti dal Trattato Euratom [68]. A mio parere, detto dovere esige che gli Stati membri, nell'effettuare la loro valutazione, si impegnino in un dialogo costruttivo e aperto con la Commissione qualora venga preso in esame il rifiuto di comunicare dati particolari per motivi inerenti alla difesa. In tale fattispecie, lo Stato membro deve discutere con la Commissione sulle possibili modalità con cui assicurare la protezione dei propri interessi attinenti alla difesa ricorrendo a misure meno estreme rispetto al totale rifiuto dell'accesso all'informazione.

116. Tali modalità potrebbero contemplare, ad esempio, il ricorso a garanzie di sicurezza relative alle informazioni analoghe a quelle previste dalla legislazione di attuazione dell'art. 24 Euratom, con «classificazione» dei dati mediante attribuzione di un regime di sicurezza [69]. Alternativamente, lo Stato membro e la Commissione possono ritenere che la comunicazione di dati meno dettagliati di quelli previsti dalla Raccomandazione della Commissione 1999/829 [70] è sufficiente a consentire alla Commissione di stabilire se la realizzazione del progetto per il trattamento di residui radioattivi sia «suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro», ai sensi dell'art. 37 Euratom.

117. Un tale approccio, basato sul dialogo caso per caso, evita il rischio derivante da un'applicazione generalizzata dell'art. 37 al settore della difesa, così come sostenuto dal Regno Unito nelle sue osservazioni [71]. Per esempio, il rischio di ottenere con l'«ingegnerizzazione inversa» conoscenze importanti inerenti al settore della difesa derivanti da informazioni sulla composizione dei flussi di residui radioattivi verrebbe eliminato se, a seguito della discussione tra lo Stato membro interessato e la Commissione, si attribuisse a tali dati un regime di segretezza sufficientemente elevato, non consentendone l'accesso solo se assolutamente necessario per la tutela di segreti inerenti alla difesa.

118. Mi preme aggiungere che tale forma d'equilibrio è analoga a quella indicata dal Trattato CE, dal quale si evince che il settore della difesa non è di per sé escluso, quantunque sia previsto che gli Stati membri non sono tenuti a fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria agli interessi essenziali della loro sicurezza [72].

119. Infine, considerato che tale soluzione si colloca «a metà strada» tra le rispettive posizioni della Commissione e del Regno Unito, ritengo opportuno che ciascuna parte sopporti le proprie spese esposte nel presente procedimento.

68 — V supra, paragrafo 39.
69 — V. supra, paragrafi 22-33.
70 — V. supra, paragrafo 18.
71 — V. supra, paragrafo 52.
72 — V. supra, paragrafi 100-102.

VII — Conclusione

120. Alla luce delle suesposte osservazioni, suggerisco alla Corte quanto segue:

— dichiarare che il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 37 Euratom, non avendo fornito alla Commissione i dati generali relativi a un progetto di smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento del reattore JASON, nei limiti in cui ciò è compatibile con gli interessi essenziali della sicurezza nazionale, e avendo omesso di avviare un dialogo con la Commissione in ordine alle modalità con cui conseguire la protezione dei propri interessi attinenti alla difesa, ricorrendo a misure meno estreme del totale rifiuto dell'accesso all'informazione da parte della Commissione;

— disporre che ciascuna parte e l'interveniente sopportino le proprie spese.